

Ordini e statuti della comunita' di Cama

Autor(en): **[s.n.]**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Quaderni grigionitaliani**

Band (Jahr): **23 (1953-1954)**

Heft 2

PDF erstellt am: **29.04.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-20215>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

ORDINI E STATUTI DELLA COMUNITA' DI CAMA

*Iustitia Et Pax
Osculatae Sunt.*

Questi « Ordini e Statuti » sono custoditi nell'Archivio di Cama in volume 4^o grande, legatura in tutta pelle e con frontispizio a fregi. Non hanno data. La calligrafia, dice il Motta, rivela trattarsi di una copia del 19. secolo, tratta però da una vecchia redazione, come già è detto nell'introduzione: « furono già istituiti dai nostri pii antecessori, quali già rettamente patriarono in questa nostra comunità di Cama ». (Cfr. Regesti degli Archivi della Valle Mesolcina, Poschiavo 1947, pg. 15, No. XIV).

IN CHRISTI NOMINE AMEN

Li seguenti Ordini e capitoli furono già anticamente istituiti dai nostri pii antecessori vicini, quali già rettamente patriarono in questa nostra Comunità di Cama; a fine coll'osservanza di questi, tanto per il buon governo degli Officiali, quanto per li Vicini ben governati, tutta la Comunità caminasse con somma rettitudine. Onde di presente la nostra Comunità, cioè noi tutti Vicini legitimamente congregati al luogo solito della vicinanza volendo insistere nell'osservanza dei nostri Statuti, e delle nostre antiche costituzioni, acciò le nostre cose camminino sempre bene. Ordiniamo, che tutti li Vicini, e noi, e tutti abitatori di questa nostra Comunità abbiamo da osservare li seguenti ordini, e capitoli: imponendo alli nostri Officiali di qualsivoglia grado, di eseguire ciascuno il suo ufficio, e castigare li controfacenti con la pena, che comanda ciascun capitolo: non lasciando alli suddetti controfacenti altro ricorso alla Comunità per alcuna esenzione della pena, se non che alli officiali l'obbligo di esigerla con ogni esatta giustizia, cioè, o bonamente, o giuridicamente: e questa obbligazione deve adossarsi alli medesimi Officiali con il giuramento subito dopo eletti nella forma seguente.

NOI CONSOLE, ADVOGADRI DELLE CHIESE, STIMATORI, E CAMPARI: GIURIAMO A DIO PADRE, FIGLIUOLO, E SPIRITO SANTO, E A TUTTA LA CORTE CELESTE; DI OSSERVARE TUTTI LI ORDINI E CAPITOLI FATTI DALLA NOSTRA COMUNITA', E CHE SI FARANNO, A TUTTO NOSTRO POTERE, E SAPERE: E DI ESEGUIRE PRONTAMENTE LI MEDESIMI ORDINI INDIFFERENTE-

MENTE CIOÈ, NE PER BENEVOLENZA ASSOLVERE, NE PER MALÉ-
VOLENZA CONDANNARE: MA CIASCUNO ADEMPIRE L'OBBLIGO
DEL NOSTRO UFFICIO DA PROSEGUIRSI CON GIUSTIZIA, E DI-
SCRETO GIUDIZIO ACCIÒ SIA; GLORIA PATRI, ET FILIO, ET
SPIRITUI SANCTO. SICUT ERAT IN PRINCIPIO, ET NUNC, ET
SEMPER, ET IN SAECULA SAECULORUM

A M E N .

Seguono li Ordini della Comunità

I.

Primieramente è ordinato, che ognuno degli abitatori di questa Comunità tanto nativo e Vicino, come Forestiere; tutti sieno obbligati osservare tutte le Feste che si fanno da questa Comunità tanto di precetto comandate da Chiesa santa, quanto di divozione ordinate dalla Comunità; e se si troverà qualche persona sia terriera, sia forestiera a lavorare nel nostro territorio senza necessità, e licenza del Parroco, in tempo di festa: caschi in pena di un fiorino per volta, e tal pena sia applicata alla Chiesa, e l'altra parte alli esecutori, cioè metà per parte.

II.

È ordinato, che ognuno abbi in obbligo, ed in riguardo di dar ajuto alla nostra Chiesa, ed alle nostre Cappelle in tutti i bisogni che occorreranno; ed a portar rispetto alli suoi beni, ed a conservare le sue entrate, ed ogni altra immunità ecclesiastica; e chi perderà rispetto in qualunque modo alla Chiesa, sia castigato, e fatto castigare secondo l'eccesso.

III.

È ordinato, che ognuno abbi da portar li dovuti rispetti (secondo l'obbligo preciso) alli nostri RR PP Missionari, e Curati, e procedere con essi con termini della convenienza: e chi passerà i limiti della riverenza, sia castigato, e fatto castigare secondo la qualità del delitto.

IV.

Che ogni Console sia obbligato a riscuotere il salario, che sarà annualmente buttato dalla Comunità, dovuto alli suddetti Reverendi Padri: cominciando alla nostra fiera a S. Gallo, con termine sino al prossimo Natale: ed obbligo alli vicini, ed abitanti della Comunità di pagarlo, sotto pena di tutti li danni, che porta seco l'esecuzione giuridica, con tutte le spese, e salari del Console, e dei stimatori, e di ogni altro costo giuridico.

V.

Che ognuno dei fuochi della Comunità sia obbligato a portare tanto la legna, quanto il rutto per uso e bisogno delli medesimi Padri Curati; ed avuto l'avviso dalli ufficiali, quelli che mancheranno caschino nella pena di soldi venti per ogni incarico di legna; e soldi dieci (mancando il rutto) per incarico, e poi dopo pagata la pena, abbino ancora da portare il rutto, e la legna.

VI.

Che non si possi fare alcun forestiero vicino; e quella persona che avrà ardire di dimandar attorno in vicinanza per tall'effetto; sia privato lui dell'ufficio, e del vicinato, senza speranza di più essere accettato.

VII.

È ordinato, che niuna persona ardisca impadronirsi, ne far ripresa sopra del bene comune dentro i confini del nostro territorio; tanto nei monti, come nel piano: ne di occupar pascoli, ne strade pubbliche o private, ne piazze, ne altro territorio; con impedirli con sassi, o con rutto, o altre immondizie; massime dove si passa con processioni: che non si possa farvi necessarii, ne ridotti da sterchi ne sopra, ne appresso, in pena di fiorini dieci, da levarsi irremisibilmente alli controfacenti, in ciascuna delle suddette cause.

VIII.

Che tutti li Castagni, che sono sopra il bene comune sieno tensi, eccetto in Arva, ed in Pissone: e parimenti sieno tensi tutti li Roveri della Rollina, e severamente proibito di tagliar legna di qualunque sorta in detto luogo, giusta i difini fatti dalla Comunità: che niuno ardisca di tagliare di dette piante sotto pena di fiorini dieci per ogni pianta, e di uno scudo per ogni palo, e la perdita del legname; e sotto la pena di sisini cinque per maneggia tagliata sul tenso: e trovando gli Officiali legnami o di Castagno, o di Rovere, o d'altro a condursi da quelle parti sospette; sieno obbligati tali condottieri a richiesta delli Officiali a mostrargli il taglio di tali legnami, sotto l'accennata pena. Come pure sieno tense le legne secche della Rollina, e niuno possi condurre di detta legna ne verde, ne secca per il suolo della Piotta, ne per altra via; essendo tal legname per ogni modo tenso e sospeso. Parimenti si proibisce sotto la medesima pena il tagliare ogni sorta di legname nell'altrui selve; tanto in monte, come in piano senza licenza dei padroni: e chi sarà trovato in tal furto, oltre la pena, sia anche tenuto al risarcimento di tutti i danni; e le pene di questo capitolo sieno applicate la metà alla Chiesa, e l'altra metà alli Officiali.

IX.

Che niuna persona possi caricare bestiame forestiero sopra dei nostri monti, ne Alpi senza partecipazione della Comunità, e Degagne; sotto pena di dieci fiorini per bestia.

X.

Che al tempo, che sarà prefisso dalla Comunità, ognuno dove li tocca a caricare, abbia da spazzare il piano conforme al solito di caricare li monti ed alpi con il bestiame solito, e atto a caricarsi; cioè bestiame bovino, che sono Vacche da latte; ma poi senza indugio li manzi e le manze che arrivano a due anni, e le Capre; e per le sterili sia escluso il farli grazia. E quelli, che non spazzeranno al tempo prefisso; caschino nella pena di soldi trenta per ogni bestia al giorno; e poi avvisati che saranno dalli Officiali subito dovranno spazzare: altrimenti la suddetta pena sia raddoppiata. Quel bestiame, che si può tenere in piano, sarà un Cavallo, oppure un pajo di Bovi, ovvero una Vacca da latte, o sia tre, o quattro Capre da latte per uso, o bisogno di casa, e chi vorrà tenere uno di questi, non possi tenere d'altro, sotto pena come sopra.

XI.

Che niuna Degagna, ne particolar persona debba, ne possa scaricare, ne far discendere il bestiame dalli Alpi avanti il termine che sarà prefisso dalla Comunità, senza licenza, e partecipazione della stessa Comunità, in pena di dieci fiorini per bestia.

XII.

Che nessuno possa cavar Lumache nelle beni altrui, senza licenza de' Padroni; sotto pena di soldi 30 per volta, e la perdita delle lumache. Si proibisce ancora il cavar cespiti sopra il bene comune, come pure sopra li beni dei particolari senza la dovuta licenza sotto pena di mezzo scudo per incarico, e poi pagare il danno che avranno fatto.

XIII.

È ordinato, che niuno ne vicino, ne altri che facciano advogadria per i nostri vicini; possino sotto alcun pretesto ne di servo, ne di affittuale, lavoratore, o simile; introdurre nella nostra Comunità, ne dar casa, ne ricovero a nessun forestiero che non sia della nostra patria; senza aver dato, o dare nel termine di tre giorni una sicurtà sufficiente, tanto di bene vivendo; come d'altri danni, o intacchi, o d'altro male, che possa essere causato da tali forestieri tanto alla nostra Comunità, come alli particolari vicini. E tal sicurtà deve esser data nelle mani del nostro Console a sua richiesta prontissima; sotto pena di un fiorino al giorno: e più oltre sieno sottoposti tali introduttori, o ricoveranti a tutti i danni, inerendo al capitolo generale di questa nostra Valle.

XIV.

Che nessuno ardisca di andare nelle Selve dei particolari a cogliere castagne, e massime per cattivi tempi di venti, o piogge, e simili; sotto pena di soldi 30; e la perdita delle castagne.

XV.

Che nessuno vadi nell'altrui vigne ne da tempo dell'uva, nemmeno per pigliar garzoli, senza licenza dei legittimi padroni, sotto pena, di giorno mezzo scudo, e di notte, uno scudo per volta. E che ognuno possa pignorare, però con le debite prove chi non è Officiale.

XVI.

Che non si lascino uscir Porci di stalla in piano; sotto pena; quando saranno ferrati soldi trenta; e quando usciranno disferrati mezzo scudo per volta: e parimenti alli monti, ed alli alpi trovandoli disferrati, mezzo scudo per cadauno, ed anche se avranno fatto danno, li Officiali sieno obbligati a fare stimare, e li padroni a pagare.

XVII.

Che non si possa ingrassare ne stendere il letame nelli Prati, se non che tre giorni dopo ordinato dalla Comunità il traso, e cioè nel mese di ottobre, e novembre sotto pena di fiorini 2 per ogni volta.

XVIII.

È ordinato, che ad ogni pezza di braccia tre chiuenda, quale non sia sufficiente in lode degli Officiali caschi in pena di soldi venti: ed un scoppello trovato giù a

terra sisini cinque; ed una porta o disfatta, o gettata a terra, o non messa a tempo soldi venti: e non facendoli su dopo di essere avvisati dalli Officiali tornandoli a trovare a terra, o non sufficienti; la pena dovrà raddoppiare, e poi anche li resti l'obbligo di farli sù. Di più se qualche Bovaro, o altri butteranno a terra qualche scoppello, o chiuenda per andare ad arare, non lo torneranno subito a far sù; questi tali soggiacciono alla pena di mezzo scudo per volta; ma sempre l'obbligo di rifarlo sù; ed alli Officiali al tempo solito di fare le visite; alle quali visite deve sempre precedere l'avviso delli suddetti Officiali.

XIX.

Che trovando li Officiali qualche persona con bestiame a pascolare, e trasar in luoghi che sieno tensi per quel tempo; ancorchè siano suoi tali beni ove trasano, non essendo tali fondi per se serrati, e chiusi; oppure abbino tali bestie in catena legati: altrimenti caschino nella pena di soldi trenta per bestia bovina, e soldi quindici per capra, ovvero pecora.

XX.

Che non si possa stallar alcuna sorta di bestiame ne bovina, ne capre, ne pecore in campagna dalli venticinque di marzo, sino al primo giorno di novembre; ovvero a S. Martino, conforme la Comunità di anno in anno determinerà più, o meno sotto pena di soldi trenta per bestia bovina, e soldi quindici per capra ovvero pecora; e come più diffusamente al libro grande comunale a pag: 183. segnato lettera A.

XXI.

Che trovando bestiame bovino a far danno nelli beni tensi; caschino li padroni nella pena di soldi cinque per bestia grossa, cioè bovina: e le Capre, e pecore sisini 3. per cadauna, Item le capre, e le pecore non si possino da alcun tempo stallar di quà dall'acqua, ed anche trovandoli a far danno di quà dall'acqua; caschino nella pena di un bazzo per capra, ovvero pecora: e nel medesimo modo s'intende parimenti con li forestieri.

XXII.

È parimente antico stile; che niuno ardischi pigliar su sterchi bovini, ne di altra sorta, che servano per grassa sopra li pascoli pubblici, sotto pena di uno scudo per volta.

XXIII.

Che le capre, che sono, o che vengono tenute a casa l'estate, essendo trovate nelli beni che sono tensi per trascuragine dei padroni, o per altra mancanza, caschino nella pena di un bazzo per capra, e li capretti ancora.

XXIV.

Che ogni Console sia obbligato a provvedere, e mantenere un Toro di bella qualità sufficiente pel servizio di tutte le bovine della stessa Comune; e ciò dal mese di novembre, sino alla metà di maggio: coll'obbligo ad ogni vicino, ed abitante della comunità a condurre le proprie bovine allo stesso Toro pagando per ogni bestia che rimarrà pregna soldi dieci. Inoltre la Comunità farà un abbono al Console di lire venti in compenso del suo aggravio, oltre al pascolo solito del Broirato. Ogni qualvolta però il Toro non fosse abile al servizio; li particolari possino condurre le loro bovine ove li pare, e piace; ed in tal caso nemmeno il comune contribuirà le lire venti.

XXV.

Che niun Console senza il consenso del più della vicinanza comandata non possi ne vendere, ne alienare; ne fondi, ne cosa alcuna della Comunità: sotto pena dell'invalidità del contratto, e di essere deposto dall'ufficio.

XXVI.

Che parimenti niun Console possi spender, ne servirsi del nome pubblico a far cosa alcuna; prescindendo dalla esecuzione di questi ordini senza l'autorità da delegarsi in pubblica, e legittima vicinanza; ne possa andare a litigare a spesa della Comunità per pegni, ne egli, ne altro ufficiale; ma ciò devono fare a loro spesa: eccettuato se qualcheduno volesse ostare, o contraddire a questi capitoli: che in tal caso dovranno dimandar braccio alla Comunità, sotto pena come sopra... Item essendo impiegato in qualsivoglia cosa con legittima autorità; dovrà sempre tener l'utile, ed evitare ogni danno della Comunità, sotto la medesima pena.

XXVII.

Che ogni Console sia obbligato a far fare una giornata per Alpe, ovvero monte, dove la Comunità stimerà più necessario, da tutto il comune concorso, ovvero da tutti li vicini, cioè da quelli che godono; e quelli che mancheranno dalli lavori comuni tanto in piano, quanto nei monti, caschino in pena di soldi trenta per ogni volta che mancheranno, e poi abbino a fare la sua giornata.

XXVIII.

Che essendo ordinato alli suoi tempi di spazzar le strade; ed essendo dalli Officiali avvisati per tal'effetto, non spazzeranno dove son obbligati; caschino nella pena di soldi venti per volta, e poi debbino spazzare.

XXIX.

È ordinato; che il Monaco di S. Maurizio sia obbligato tener conto esatto, e diligente cura di tutte le cose di Chiesa, e non debba dare fuori cosa alcuna senza licenza dei Tutori, ovvero delli R.R. P.P. sotto pena di tutti i danni, che possa patire la Chiesa, ed obbligato anche a pagare se mancherà qualche cosa per sua causa. Parimenti sia detto Monaco obbligato mantener l'acqua della Fontana in quantità sufficiente per uso dei sacri Ministerii, per l'Ospizio, e per la Degagna: ed essendo avvisato da un Officiale a far questo, mancando, caschi nella pena di soldi venti per volta. Di più deve anche tener netto in Chiesa, e fuori di Chiesa nell'ambito dove passa la processione, e suonar le campane a tutte le funzioni; e quando minaccia temporale dar segno preventivo colle campane, solamente di giorno, e subito cessare allorchè sarà giunto il temporale; ed altre simili cose che appartengono al suo ufficio. E tali obbligazioni esserli comandante devono ogni anno per il giuramento nella forma antescritta. Incaricando la di lui coscienza sopra ogni altra cosa di tener sempre la lampada accesa avanti il Santissimo Sacramento.

XXX.

È ordinato, che trovandosi bestiame a pascolare (di quelli di Verdabbio) sopra li nostri monti, ed Alpi in qualsivoglia pascolo, massime nella Galina, cioè di là dal riale di Valcama, ovvero a Lomegno; tanto li nostri Officiali, come altri dei nostri

vicini possino pignorare: ed il pegno sarà soldi dieci per bestia bovina; e soldi cinque per capra, o pecora; e li porci disferrati mezzo scudo, e quelli ferrati soldi trenta. E per esigere tali pene dalli colpevoli, ovvero trascurati, possino condurre in arresto di quelli stessi bestiami, o animali che troveranno a pascolarsi, e non potendone arrestare, possino far sequestrare il salario alli Casari, ovvero alli Pastori, che sono alla cura di tali bestiami. E parimenti, che sarà trovato de' forestieri a far fieno sopra del nostro territorio, caschi nella pena di mezzo scudo per ogni incarico.

XXXI.

Che alli Forestieri tutti, e ognuno de' nostri vicini, che sia persona di credito, possi pignorare sotto pena già nominata, ed avendo bestiame in stalla sequestrato de forestieri per esigerne da quelli tanto la pena, quando il danno fatto da tali bestie, avendone prima avvisati, o fatti avvisare li Padroni delle bestie; e non venendo a pigliarle il primo giorno, il secondo giorno alla sera possino depositarli all'osteria; od oltre la pena abbino da pagare la spesa dal giorno della cattura in poi.

XXXII.

Che se qualcuno lascerà fuori bestiame di notte tempo, abbino da fare ogni diligenza per trovarli la sera; e non trovandoli abbino da darne la notizia al Console, o alli Officiali di ciò; e non facendo questo, se detti bestiami vengono trovati a far qualche danno, caschino nella pena di uno scudo per notte, e poi pagare il danno a quelli che l'avranno fatto.

XXXIII.

È ordinato, ed affermato dall'Illustre Magistrato di Roveredo, che nessun forestiero possi tagliare nessuna sorte di legnami ne' nostri boschi, sotto la pena prescritta dal Magistrato con grida pubblicamente fissata al luogo solito: ee:

XXXIV.

È ordinato, che quando sarà tempo di vendemmiare, e le uve saranno sulla stagione ridotte alla perfetta maturità, che il Console in pubblica vicinanza debba proporre il giorno che si dovrà dar principio alla vendemmia, e tal giorno sarà limitato dalla Comunità; e chi vendemmierà avanti il giorno limitato; caschi nella pena di uno scudo per ogni brenta d'uva, cioè ogni incarico d'uva vendemmiata da chi si sia nel nostro territorio; salvo il gius delle toppie fra le case al Ponte.

XXXV.

Che tutti li ordini scritti al libro grande della Comunità segnato A quali non sono cassati, abbino da essere, e sieno nella perfetta osservanza, tanto quanto questi qui notati con la pena scritta da levarsi a tutti li controfacenti.

XXXVI.

Finalmente è ordinato, che qualsivoglia tanto vicino, come forestiere, ed abitante di questa Comunità, che caderà in pena per ciascuno delli antescritti ordini, e capitoli, essendole richiesta la pena dovuta dalli officiali, siano obbligati a pagarla, e non volendo pagare, dovendo procedere l'intimazione del Console; la pena sia raddoppiata, e molto più dovendo andare avanti al Tribunale a convincerli giuridicamente: in tal caso li fallanti abbino ad esser mallevadori di tutte le spese, e male conseguenze che potesse patire tanto la Comunità, quanto li Officiali.

XXXVII.

È di più ordinato; che li forestieri, che abitano in questa Comunità senza titolo di vicini, non possino pascolar nessuna sorte di bestiame (senza licenza della Comunità) nel nostro territorio, sotto pena di soldi trenta al giorno.

XXXVIII.

È ordinato; che se alcuno metterà dissenzione tra li Reverendi Padri, e la nostra Comunità, con qualche sinistra, e falsa informazione, *etiam* con metter dissenzione tra li suddetti RRi PPI, ed anche tra li Padri, e particolari; che questi tali soggiaccino a tutti quei danni che potranno cagionare con i loro rapporti; ed arbitrariamente multati dalla Comunità, provando ciò giuridicamente. ee:

XXXIX.

È ordinato a qualsiasi vicino capofuoco; quand'anche abitasse colla famiglia dei rispettivi Genitori, e che il Padre fosse assente, od estinto; ma che il figlio di famiglia, o capofuoco votasse in vicinanza: come tale la Comunità possa anche obbligarlo a coprire delli uffici comunali, sotto pena che parerà alla Comunità stessa.

XL.

È ordinato, e severamente proibito à qualsivoglia persona di ogni stato e condizione; di andare a rubbare frutti di qualsivoglia sorte nei beni altrui, sotto pena di un fiorino se di giorno, e di due se di notte: rendendo garanti li Genitori pei loro figli, e li padroni pei loro serventi; sia per la pena, quanto per la restituzione dei frutti derubbati, come per il danno.

XLI.

È ordinato; che la Domenica prima alla festa del nostro Titolare S. Maurizio viene stabilito per giorno della nomina del nuovo Console, Ufficiale, Tutori di Chiesa, e Monaco: e nello stesso giorno il Console scadente debba avere in pronto li conti per rendere a disposizione della Comunità, sotto pena ec:

NB. Fù nuovamente ordinato, che la sud.a nomina da qui innanzi venghi fatta la Domenica 2.a di Ottobre, per varii riflessi.

XLII.

È proibito a chiunque sia nel nostro territorio; di raccogliere nell'arare la terra nei campi confinanti, od altri campi (salvo nel mese di Novembre) sotto pena di un fiorino per volta; addossabile al Bovaro, se è del Comune, come sciente del presente ordine: se forestiere addossabile al proprietario del campo. Incaricando li rispettivi Ufficiali di esigere detta pena a loro favore, dietro istanza del proprietario danneggiato.

XLIII.

È ordinato; che tutti li prati di S. Giorgio, come pure quelli di Sarode per il ventiquattro Settembre sieno liberi di traso; e perciò la Comunità ossia particolari possino andare a pascolare con il loro bestiame.

XLIV.

È ordinato; che niuna persona della nostra Comunità possa introdurre sorte alcuna di bestiame infettati da rognà, od altre malattie contagiose nel nostro territorio sia in piano, che in montagna; sotto pena di tutti i danni, e spese si particolari che generali. Come pure niuno della nostra Comunità possa introdurre sorta alcuna di bestiame a pascolare sul nostro territorio, sia in piano, che nelle alpi, inerendo pure all'ordine, come al T. IX.

XLV.

È ordinato; che nelle nostre adunanze (per togliere ogni confusione, ed alterco) niuno delli vicini abbia da interrompere il discorso, o sentimento di un altro, quando interpellato dal Console esterna il suo parere; che se qualcuno oserà trasgredire questa ordinazione, sia irrimisibilmente punito di un fiorino per la prima volta, ed in seguito ad arbitrio delli Officiali. Come pure a niuno sia lecito entrare nella nostra vicinanza a dire il suo sentimento, se non al solo capo-fuoco, ed uno per fuoco, e non più, sotto la stessa pena.

XLVI.

È parimenti ordinato; che nessuno sia vicino, o abitante; uomo, o donna di qualunque grado, o condizione, ardisca venire nella nostra vicinanza a far lite, insultare i vicini, o parlar male della viciniamza: sotto pena di un fiorino. applicabile metà alla Chiesa, e metà alli Officiali: inculcando alli suddetti Officiali per l'esatto adempimento di questa ordinazione.

XLVII.

Tutte le piante Castagne situate sul bene comunale vengono tensate; e severamente proibito il tagliarne ad uso di fuoco (meno piante vecchie, o legna morte di o.a qualità) restando libero ad ogni vicino, ed abitante di questa Comune il taglio di detta legna ad uso di vigna, e non altrimenti. E chiunque osasse tagliarne ad uso di fuoco; cadrà nella pena di fiorini 4. *quattro* per ogni volta oltre la perdita della legna stessa. La quale pena di multa, e di legna, verrà applicata metà al Comune, e l'altra metà alli Reggenti. Sarà poi dovere della Reggenza stessa sotto responsabilità del proprio giuramento l'invigilare attentamente sull'esatto adempimento del presente ordine; e venendo in cognizione dei trasgressori, o trovandoli a portare di d.a legna per uso di fuoco, sono autorizzati all'esazione della pena sopra ordinata, senza eccezione di persona, siasi di qualunque stato, grado, o condizione. Tutti li antecedenti ordini relativi al presente, vengono pienamente confermati in ogni sua parte.

XLVIII.

Il bosco situato nella valle detti dei Boratt confinante al territorio di Leggia sino alla Ganna Rossa viene tensato, e vi rimane proibito ogni taglio di legna sotto qualsivoglia pretesto: riservandosi la Comunità il diritto di permettere ai suoi rispettivi vicini, ed abitanti il taglio di legna necessarie ai propri fabbricati. Con ciò saranno obbligate le persone, o famiglie che ne abbisogneranno di avanzare la loro dimanda in pubblica vicinanza, e dichiarando nella loro petizione la quantità, e la qualità del legname che le sarà necessario per la fabbrica che intende costruire, o restaurare. A soddisfare ai bisogni di questi, li verrà fissato dallo stesso Comune il numero, e qualità del legname necessario. Che se tra il Comune, ed il petente vi sorgesse diversità nell'accordo, la decisione sarà rimessa al giudizio di un esperto. Coloro poi ai quali sarà concesso il legname in detto bosco; e che dopo eseguiti il taglio, e la condotta di esso, passeranno due anni senza averlo posto in opera: cadrà in proprietà della Comune senza compenso alcuno. Qualunque persona ardisse usare male fede sul giusto senso di quest'ordine, e che tagliasse in d.o bosco senza il debito permesso: cade *ipso facto* oltre la perdita del legname nella pena di 10. *dieci fiorini*, e di più, se il danno sarà rimarchevole. La Reggenza comunale viene incaricata della sorveglianza ed esecuzione del presente ordine; promettendo per parte del Comune il rimborso delle spese, o giornate all'uopo impiegate.